CAMERA DEI DEPUTATI N. 3401

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATTEO BRAGANTINI, CAON, MARCOLIN, PRATAVIERA, ALTIERI, CAPEZZONE, CIRACÌ, CORSARO, DAL MORO, FUCCI, FURNARI, KRONBICHLER, LABRIOLA, MUCCI, OCCHIUTO, PALESE, GIANLUCA PINI, PISO, RABINO, TURCO

Modifiche all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti la revisione dei veicoli a motore

Presentata il 4 novembre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nonostante deboli segnali di ripresa la crisi economica continua a colpire il nostro Paese e, in un'ottica di contenimento dei costi per le famiglie italiane, anche la revisione dei veicoli può essere considerata una spesa eccessiva se si guarda alla legislazione vigente. I cittadini peraltro sono soggetti al continuo rincaro del prezzo della benzina, delle assicurazioni e del bollo e, di conseguenza, anche il mantenimento di un'automobile, strumento necessario magari per recarsi al lavoro o soddisfare le esigenze di mobilità della famiglia, diventa molto pesante da sostenere. Secondo i dati dell'Osservatorio Autopromotec, nel primo semestre del 2015 sono state 7.524.120 le revisioni delle automobili effettuate presso le officine private autorizzate. Rispetto al primo semestre 2014 vi è un aumento del 5,1 per cento. Sempre rispetto ai primi sei mesi del 2015, la spesa degli italiani per le revisioni e per le connesse attività di prerevisione nel primo semestre di quest'anno è stata superiore del 6,1 per cento a causa, oltre che dell'aumento del numero delle revisioni, anche di un modesto incremento dei costi per manutenzione e riparazione. Questi valori emergono da un'elaborazione eseguita dall'Osservatorio Autopromotec su dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La presente proposta di legge prevede, dunque, una modifica alla legislazione

vigente al fine di stabilire nuovi termini per la revisione degli autoveicoli sempre nell'ottica dell'importanza che il sistema delle revisioni e della corretta manutenzione dei veicoli riveste in quanto fattore imprescindibile per la sicurezza stradale, con notevoli benefici anche per l'ambiente. Tuttavia la cadenza attualmente prevista per i controlli sui veicoli risulta eccessivamente ravvicinata e una revisione ogni cinque anni sembra essere più che appropriata per garantire il controllo dello stato di usura dei principali meccanismi dei veicoli circolanti e salvaguardare così la vita e l'incolumità dei cittadini.

Un discorso a parte vale per i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico per i quali la presente proposta di legge prevede una revisione decennale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « entro quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro cinque anni » e le parole: « ogni due anni » sono sostituite dalle seguenti: « ogni cinque anni »;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« *4-bis*. Per i ciclomotori di cui all'articolo 52 del presente codice, compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2003, la revisione deve essere disposta a partire dal quinto anno seguente a quello di rilascio del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore e successivamente ogni cinque anni, a condizione che i veicoli non siano già stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e a prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del presente codice.

4-ter. Per i motocicli, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motocarri, i mototrattori, i motoveicoli per trasporti specifici e i motoveicoli per uso speciale di cui, rispettivamente, all'articolo 53, comma 1, lettere *a), b), c)*, ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, *d), e), f)* e *g)*, la revisione deve essere disposta a partire dal quinto anno seguente a quello di prima immatricolazione e successivamente ogni cinque anni, a condizione che i veicoli non siano già stati sottoposti,

nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e a prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75.

4-quater. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di cui all'articolo 60 la revisione, ai fini della circolazione su strada, deve essere effettuata ogni dieci anni ».

€ 1,00

17PDL0037150